

esterno, dove deve restare il frenatore quando manovra il treno, a metri 2.71 dal filo, sicchè, anche nel caso di stature superiori alla media intercede sempre una distanza di almeno 80 centimetri, più che sufficiente per garantire la incolumità degli agenti.

« Sono lieto quindi di poter dare le più ampie assicurazioni a proposito delle preoccupazioni accennate che sarebbero certo giustificatissime se i fatti fossero stati esattamente riferiti dall'onorevole interrogante.

« *Il sottosegretario di Stato*
« VISOCCHI ».

Bouvier. — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere: 1° se non ritenga opportuno regolare l'applicazione del decreto 21 novembre 1915, n. 1643, che sottopone alla tassa di bollo le tabelle indicanti il divieto di caccia in modo che la scritta che si dovrebbe sulle medesime applicare, debba apporsi soltanto su quelle che sorsero dopo la emanazione del decreto stesso, e per quelle preesistenti sia sufficiente la denuncia all'ufficio del registro del loro numero, dimensioni, località, e di quelle maggiori indicazioni che si reputino opportune, accompagnata dal pagamento della corrispondente tassa; 2° se non ritenga doveroso distinguere nell'applicazione della tassa la diversa natura e scopo delle varie riserve di caccia esonerandone le tabelle che si riferiscono a quelle riserve o zone circoscritte e dirette all'esclusivo ripopolamento della selvaggina, incoraggiate e favorite dal Ministero di agricoltura, perchè ritenute di pubblico interesse e nelle quali la caccia è assolutamente a tutti vietata ».

RISPOSTA. — « Il Regio decreto 21 novembre 1915, n. 1643, che, fra l'altro, ha assoggettato a tassa di bollo annuale gli avvisi fatti su materia diversa dalla carta, comprese le tabelle e targhe concernenti divieti di caccia, fa obbligo di apporre su ciascun avviso l'indicazione della data e del numero della quietanza della tassa e dell'ufficio che l'ha rilasciata.

« Tenuto però conto che l'osservanza della detta prescrizione, specie per le affissioni preesistenti al 1° gennaio 1916, potrebbe riuscire di aggravio ai contribuenti, l'Amministrazione non mancherà di esonerare dall'obbligo di indicare negli avvisi gli estremi della quietanza relativa alla tassa pagata, in tutti i casi in cui la denuncia

da presentarsi e relativa al numero degli avvisi esposti possa facilmente essere controllata.

« Di tale agevolazione potranno quindi usufruire le tabelle e targhe per divieti di caccia per le quali sarà sufficiente che venga presentata la denuncia prescritta dal citato articolo 3 col contemporaneo pagamento della tassa dovuta.

« Quanto poi al trattamento da farsi in rapporto al citato decreto alle tabelle per divieto di caccia affisse da società aventi per unico scopo il ripopolamento della selvaggina, e che non mirano alla costituzione di vere e proprie riserve di caccia, questo Ministero si riserva di esaminare la questione previ gli opportuni accordi col Ministero di agricoltura, industria e commercio.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BASLINI ».

Carboni ed altri. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere quando intenda tradurre in effetto le disposizioni adottate per l'indennità di disagioata residenza ai maestri elementari delle regioni colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915 ».

RISPOSTA. — « Con Regio decreto 8 maggio prossimo passato, n. 654, fu disposta e regolata tutta una serie di provvedimenti da attuarsi per la riorganizzazione del servizio scolastico e a favore dei maestri elementari dei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915.

« Con l'articolo 7 del citato decreto fu stabilito che una speciale indennità di disagioata residenza sarebbe stata corrisposta ai maestri dei comuni danneggiati e che tale indennità sarebbe stata ragguagliata a quella da conferirsi agli impiegati delle provincie e dei comuni. Siccome, peraltro, l'indennità di disagioata residenza per questa categoria d'impiegati non era stata in effetti ancora stabilita nè per la misura, nè per i limiti era necessario, perchè la concessione fosse tradotta in atto nei riguardi dei maestri elementari, che il Ministero dell'interno, nella sua diretta competenza in materia riguardante le Amministrazioni locali, provvedesse di concerto anche col Ministero del tesoro alla determinazione di essa.

« A ciò è stato provveduto con decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1468, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre prossimo passato col quale si è fissata l'indennità di disagioata residenza, che i co-